

**VENTIQUATTRORE
CONCORSI**



MANUALI

VIGILI URBANI E POLIZIA LOCALE

Manuale per la preparazione al concorso
e per l'aggiornamento professionale

a cura di Gaetano Noè e Daniele Ruggeri

In collaborazione con www.poliziamunicipale.it



VIGILI URBANI E POLIZIA LOCALE

**Manuale per la preparazione al concorso
e per l'aggiornamento professionale**

AGGIORNAMENTO ON-LINE - DICEMBRE 2007

a cura di Gaetano Noè e Daniele Ruggeri
In collaborazione con www.poliziamunicipale.it

Questa edizione è stata chiusa in redazione il 23 novembre 2007

ISBN 88-324-6197-8

© 2007 – Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale: via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
Redazione: via del Corso, 184, 00186 Roma
Amministrazione: via Monte Rosa, 91, 20149 Milano

Per informazioni: Servizio Clienti Tel. 02.3022.5680 e 06.3022.5680
Fax 02.3022.5400 e 06.3022.5400
E-mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

Prima edizione: settembre 2006

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze, pertanto l'utente è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.

INDICE

UN ANNO DI RIFORME

di Stefano Manzelli VII

LA DISCIPLINA DEL FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

di Daniele Ruggeri e Franco Santambrogio 1

LA DISCIPLINA APPLICATA DEGLI STRANIERI E DEI CITTADINI COMUNITARI

di Daniele Ruggeri 7

CODICE DELLA STRADA: LE MODIFICHE DELLA LEGGE N. 160 DEL 2 OTTOBRE 2007

di Gaetano Noè 19

CODICE DELLA STRADA: LE MODIFICHE DELLA LEGGE N. 286 DEL 24 NOVEMBRE 2006

di Gaetano Noè 37

APPENDICE: MODIFICHE E INTEGRAZIONI

di Giuseppe Carrera e Gaetano Noè 43

UN ANNO DI RIFORME

La riforma dei ciclomotori con le novità del decreto Bianchi di ferragosto 2007 e le ultime istruzioni in materia di fermo e sequestro dei veicoli. Stranieri, pacchetto sicurezza e circolazione liberalizzata dei cittadini comunitari. Sono queste in sintesi le quattro novità più importanti che verranno dettagliatamente illustrate in questa appendice di aggiornamento al manuale «Vigili urbani e polizia locale» edizione Il Sole 24 Ore, settembre 2006, in collaborazione con www.poliziamunicipale.it.

Un testo decisamente operativo, sintetico ed adeguato per agevolare la preparazione di base di ogni poliziotto municipale alle prese con una normativa complessa e sempre meno coordinata.

Dopo la chiusura redazionale del manuale la prima novità in materia di codice stradale è entrata definitivamente in vigore il 29 novembre 2006 con la pubblicazione della legge 286/2006 che ha convertito il dl 262/2006. In pratica occorre rimediare all'annosa questione della sanatoria dei punti sottratti agli automobilisti che non hanno dichiarato chi era alla guida del veicolo e revisionare la severa disciplina introdotta per i veicoli a due ruote con l'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 168. Il dl 262/2006 è entrato in vigore il 3 ottobre con alcune imperfezioni che sono però state limitate con la conversione in legge del provvedimento. Circolare con un secondo passeggero abusivo a bordo di un veicolo a due ruote ora non comporta più il ritiro definitivo della moto. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati dell'effettivo trasgressore le novità riguardano tempi e multe. In sostanza se entro 60 giorni l'intestatario della carta di circolazione ometterà senza giustificato e documentato motivo di riferire i dati del conducente sarà applicabile a suo carico una sanzione pecuniaria di € 250.

Da giovedì 4 ottobre 2007 sono ulteriormente differenziate le punizioni per chi guida troppo veloce in orario notturno o sotto l'influenza di sostanze alcoliche o di droghe. Ma già dallo scorso mese di agosto è necessario segnalare bene gli autovelox e usare solo strumentazioni ben visibili. Le novità del ministro Bianchi sono state introdotte nell'ordinamento dal 4 agosto 2007 con il dl 117/2007 e la successiva legge di conversione 160/2007. Il dl Bianchi ha aggravato, tra l'altro, la punizione prevista per i conducenti maggiormente alterati dall'alcol graduando la punizione. Sempre in materia di alcol un'altra novità riguarda l'obbligo di interruzione della somministrazione di bevande alcoliche nei locali di pubblico spettacolo dopo le ore 2.00 della notte. Il dl 117/2007 ha modificato, tra l'altro, la disciplina dell'impiego delle postazioni di controllo elettronico della velocità. Tutti i dispositivi autovelox in funzione sulle strade devono ora essere ben visibili e segnalati.

Al via le procedure semplificate previste dalla legge in caso di sequestro o fermo amministrativo del veicolo che circola abusivamente. Lo ha stabilito il Ministero dell'interno con la circolare n. 300 del 21 settembre 2007. Innanzitutto è sempre preferibile, per quanto possibile, affidare i veicoli fermati o sequestrati agli stessi proprietari. Questa disposizione, non applicabile ai veicoli a due ruote, trova un limite nel rifiuto giustificato e nella effettiva capacità del custode. Il luogo di custodia non dovrà essere soggetto a pubblico passaggio e il proprietario, il conducente e gli altri obbligati in solido non potranno esimersi dall'onere della custodia solo per la mancanza di spazio disponibile. L'affidamento del veicolo ai custodi acquirenti, prosegue la nota, è quindi un fatto residuale.

In attesa che il parlamento metta mano alla riforma complessiva del Testo unico sugli stranieri, la normativa di riferimento in materia resta sostanzialmente invariata, a parte le modifiche introdotte con il pacchetto sicurezza. Diversamente, per i cittadini europei, la direttiva comunitaria 38/2004 ha fissato una serie di indicazioni che l'Italia ha recepito con l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. La principale novità della riforma è rappresentata dalla scomparsa della carta di soggiorno. Dall'11 aprile è sufficiente che l'interessato dimostri la sua dimora abituale e che documenti la sua permanenza. All'esito dell'accertamento anagrafico verrà rilasciato il certificato di iscrizione. Il Dl 1° novembre 2007, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza», modifica invece la disciplina dell'allontanamento dei cittadini comunitari, rendendo più efficace il sistema dal punto di vista procedurale e repressivo. Di fatto, viene introdotta la possibilità di emettere il provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario per motivi di pubblica sicurezza da parte del Prefetto. Al momento di chiusura redazionale di questa appendice il decreto urgente è però ancora nella difficile fase di conversione in legge.

Stefano Manzelli

www.poliziamunicipale.it

CAPITOLO 1

LA DISCIPLINA DEL FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

1 MODALITÀ ATTUATIVE E OPERATIVE

Con circolare n. 300/26711 del 21 settembre 2007 il Ministero dell'Interno ha ripreso la questione delle procedure relative all'applicazione dei sequestri e fermi amministrativi dei veicoli, così come disciplinata dagli artt. 213, 214, 214-bis del codice della strada, modificati dal DI 269/2003 convertito con L. 326/2003, (c.d. «provvedimento salva finanze», in quanto ha posto in essere interventi urgenti per cercare di eliminare o quanto meno ridurre le spese di custodia dei veicoli giacenti presso le depositerie): tale provvedimento era di fatto inapplicabile in quanto finora non sono mai state poste in essere le procedure di identificazione dei custodi acquirenti e mai emanati i previsti Decreti Ministeriali di attuazione operativa.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare in oggetto, da una parte assicura e garantisce che le convenzioni verranno adottate in tempi brevi e dall'altra riassume in maniera puntuale e precisa l'intera procedura da adottare, allegando altresì l'intera modulistica (indicata nel presente testo come allegato).

Si riassume l'intera disciplina, suddivisa nel seguente modo:

1. fermi e sequestri che riguardano veicoli diversi dai ciclomotori e motocicli;
2. fermi e sequestri che riguardano ciclomotori e motocicli.

1.1 Procedura per veicoli diversi da motocicli e ciclomotori

Obbligo di affidare il veicolo in custodia al proprietario o al conducente

Ogni qualvolta **qualsiasi norma** preveda come sanzione accessoria il fermo amministrativo o il sequestro amministrativo il veicolo dovrà essere affidato in custodia al proprietario o al conducente.

Il conducente o proprietario hanno l'obbligo di:

- farsi affidare in custodia il veicolo;
- curarne a proprie spese il trasporto dal luogo di accertamento al luogo di dichiarata custodia.

Il conducente o proprietario debbono avere i seguenti requisiti:

- essere in possesso delle piene facoltà mentali, essere in possesso dei requisiti morali: non essere sottoposti a misure detentive o di prevenzione (tale ultimo stato sarà autocertificato dagli interessati utilizzando l'allegato 3, dichiarazione sostitutiva atto notorio);
- avere a disposizione un luogo di custodia con i seguenti requisiti:
 - di cui il soggetto abbia la materiale disponibilità (anche non esclusiva)

- es.: box, giardino, spazio condominiale, garage, purché luogo non soggetto a pubblico passaggio);
- di cui il soggetto dia incarico di custodire il veicolo, es.: un'autorimessa pubblica, un soggetto abilitato ad esercitare attività di custodia ecc.

La disponibilità del luogo e l'idoneità dello stesso sono condizioni certificabili mediante allegato 3.

NB: il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello stato italiano.

Solamente in caso di rifiuto l'organo di polizia dovrà procedere ad affidare il veicolo al proprio deposito convenzionato (in tal caso si dovranno applicare le sanzioni espressamente previste in caso di rifiuto, *ex art.* 213, comma 2-*ter* o art. 214, comma 1).

L'organo di Polizia procedente nei casi di:

- affidamento in custodia al conducente/proprietario deve redigere verbale di:
 - sequestro utilizzando il modello (allegato 5);
 - fermo amministrativo utilizzando il modello (allegato 6);
- nei casi di affidamento in custodia al deposito convenzionato deve redigere verbale di:
 - sequestro utilizzando il modello (allegato 7);
 - fermo amministrativo utilizzando il modello (allegato 8).

1.2 Procedura per motocicli e ciclomotori

Obbligo di apposizione dei sigilli

Sia nel caso di sequestro che di fermo amministrativo sul veicolo dovranno essere applicati i sigilli attestanti lo stato di sequestro o fermo amministrativo.

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO

**VEICOLO
SOTTOPOSTO
A SEQUESTRO**

ESTREMI DEL VERBALE

Fermo amministrativo a seguito violazioni (art. 171 Cds)

Solo nel caso della violazione sopra citata il ciclomotore o motociclo può essere affidato direttamente al proprietario.

Nel caso in cui il proprietario non sia presente o prontamente reperibile il ciclomotore o motociclo deve essere **consegnato** al deposito convenzionato.

Fermo amministrativo a seguito di altre violazioni o sequestro

Il ciclomotore o motociclo deve necessariamente essere affidato in custodia, per 30 giorni, al custode convenzionato.

Dopo il 30° giorno il proprietario potrà richiedere l'affidamento in custodia diretto.

Di seguito, si individuano ed elencano le fasi susseguenti all'applicazione del fermo o sequestro amministrativo.

a) Sequestri amministrativi: adempimenti successivi

Come ci ricorda la citata circolare, il sequestro amministrativo è l'atto prodromico, materiale e strumentale necessario alla conservazione del bene oggetto di successiva confisca.

Poiché la confisca è un provvedimento definitivo che produce effetti sul bene e, quindi, sul proprietario del bene, affinché il procedimento relativo possa concludersi correttamente sono necessari, anzi obbligatori, alcuni passaggi fondamentali:

1. **Notifica del verbale di sequestro:** il verbale di sequestro o di fermo deve sempre essere notificato al proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri (anche quando, ai sensi dell'art. 196 lo stesso non sia obbligato in solido con il trasgressore, es.: usufrutto, leasing, ecc.). V. punto 5.1 circolare mininterno.

Allegato 5: si pone l'attenzione circa la necessità di utilizzare il modello di verbale di sequestro con allegata scheda tecnica dettagliata sulle condizioni generali dello stato del veicolo, in quanto tale scheda verrà utilizzata dall'Agenzia del Demanio per snellire le procedure di valutazione del bene necessarie alla sua alienazione.

2. **Notifica dell'avviso a ritirare il veicolo:** nei casi in cui il sequestro sia stato effettuato affidando il veicolo in custodia alle depositerie (custodi acquirenti, a regime delle convenzioni), ovvero nei seguenti casi: ciclomotori, motocicli, rifiuto ad assumere custodia diretta per veicoli diversi da ciclo e moto, insieme al verbale di sequestro si deve notificare al proprietario un avviso contenente l'intimazione ad assumere la custodia del veicolo entro dieci giorni dalla notifica, con l'espressa indicazione che trascorso inutilmente tale periodo il veicolo verrà trasferito in proprietà al custode acquirente stesso.

Allegato 10: tale passaggio, espressamente previsto dall'art. 213, modificato dalla legge 326/01 avverrà solamente a regime delle convenzioni già citate.

3. **Conservazione e trasmissione dei documenti di circolazione:** i documenti di circolazione ritirati all'atto del sequestro devono essere tratti presso il Comando di Polizia procedente e successivamente:
 - nel caso di sequestro con affidamento e deposito del veicolo presso il custode acquirente, i documenti saranno tratti presso il comando operante e trasmessi, su indicazione della Prefettura, al custode acquirente stesso dopo che siano state perfezionate le procedure di trasferimento di proprietà in favore dello stesso;

- nel caso di sequestro con affidamento in custodia al proprietario del veicolo i documenti saranno trattenuti presso il comando sino al completamento delle procedure di confisca e alienazione. Il comando operante, ricevuta la comunicazione da parte dell’Agenzia del Demanio, si atterrà alle istruzioni riguardanti la consegna dei documenti di circolazione contenute nella comunicazione stessa.
4. **Alienazione del veicolo a seguito di confisca:** quando la confisca è divenuta esecutiva il veicolo affidato in custodia al proprietario **deve** essere trasportato a spese e cura della persona a cui era stato affidato in custodia, presso il luogo indicato (custode-acquirente) nel provvedimento di confisca stesso. La consegna deve avvenire nei 30 giorni successivi alla data in cui la confisca è divenuta esecutiva. Se la persona a cui il veicolo era stato affidato non vi provvede, si procede coattivamente:
- la Prefettura, su segnalazione dell’Agenzia del Demanio incarica l’organo di polizia di procedere al recupero coattivo ed al trasporto presso il luogo indicato del veicolo; le spese sono a carico del soggetto a cui il veicolo era stato affidato. Se la persona a cui il veicolo era stato affidato si oppone al trasferimento, si procederà ai sensi dell’art. 650 c.p. segnalando il fatto alla Prefettura;
 - se il veicolo, non consegnato spontaneamente nei 30 giorni di cui sopra, all’atto della ricerca nel luogo indicato come luogo di custodia risultasse irreperibile, il comando operante procederà a notificare per iscritto la Prefettura e l’Agenzia del Demanio utilizzando l’allegato 15. In tal senso si procederà altresì ai sensi dell’art. 334 c.p., nei confronti della persona a cui il veicolo era stato affidato in custodia.

Norma transitoria. Nelle province in cui non sono ancora state stipulate le convenzioni per identificare i custodi-acquirenti (praticamente quasi tutte le province d’Italia) restano in vigore le norme del Dpr 571/1982 che prevedono l’identificazione delle depositerie a cura di apposito elenco annuale predisposto dalle Prefetture. In tal caso al posto del verbale di sequestro modello 5 si utilizzerà l’allegato 16.

b) Fermi amministrativi: adempimenti successivi

Nel caso di fermo amministrativo del veicolo la procedura si discosta da quanto previsto per i sequestri.

Al termine del periodo di fermo amministrativo il veicolo deve essere restituito al proprietario o suo delegato. Si ipotizzano le seguenti fattispecie:

1. veicolo affidato in custodia al proprietario medesimo: terminato il periodo di fermo amministrativo il veicolo verrà restituito all’avente diritto previa rimozione dei sigilli e restituzione del documento di circolazione. Se il luogo di custodia risulta essere in comune diverso da quello dell’organo di polizia precedente si provvederà ad inviare verbale di delega ai collegi territorialmente competenti.

2. Veicolo affidato in custodia presso un custode-acquirente (depositeria): nel caso il veicolo sia giacente presso una depositeria e sia scaduto il periodo di fermo amministrativo, trova applicazione il Dpr 189/2001 che disciplina le fattispecie di alienazioni di veicoli non oggetto di confisca. Pertanto si dovrà notificare al proprietario l'intimazione a ritirare il veicolo (allegato intimazione Dpr 189/2001). Trascorsi 3 mesi dalla notifica dell'intimazione, l'organo di polizia procedente avvierà le procedure di alienazione trasmettendo all'Agenzia del Demanio la comunicazione di cui all'allegato 12.

CAPITOLO 2

LA DISCIPLINA APPLICATA DEGLI STRANIERI E DEI CITTADINI COMUNITARI

1 LA PERMANENZA CLANDESTINA ED IRREGOLARE DEGLI STRANIERI

In merito alla disciplina degli stranieri, contenuta nel **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286** – *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero*, è da rilevare la continua evoluzione normativa, intesa a volte a dare concretezza agli istituti ivi previsti ed a volte a «burocratizzare» le procedure, sull'onda delle spinte dell'Unione europea.

Il nostro Paese non è però ancora oggi riuscito a sviluppare una strategia vincente di contrasto rispetto a quelle situazioni di «clandestinità» (ossia l'elusione totale dei controlli di frontiera) o di «irregolarità» (inteso come soggiorno nello Stato senza aver ottemperato agli obblighi imposti dalla legge, es. richiesta e ottenimento del permesso soggiorno, mancato rinnovo dei titoli di soggiorno, ecc.) riferite al soggiorno dello straniero.

La «Bossi-Fini» – legge 30 luglio 2002, n. 189 – ha modificato il Testo unico al fine di renderlo più efficace dal punto di vista pratico, in particolare nelle azioni di contrasto dei fenomeni prima accennati.

Di fatto, l'applicazione degli istituti posti a tutela del sistema normativo resta incompiuta: poco meno della metà delle espulsioni amministrative vengono effettivamente effettuate (nell'anno 2005, a fronte di 120.000 decreti di espulsione firmati dal Prefetto solo il 45,6% è stato materialmente eseguito con l'accompagnamento dello straniero alla frontiera ed il conseguente reinpatrio).

Di seguito le varie modifiche nel corso del tempo.

A decorrere dall'**11 dicembre 2006** prende avvio il progetto finalizzato a semplificare le procedure inerenti gli adempimenti burocratici che concernono i titoli di soggiorno.

A partire da tale data, le istanze rivolte al *rilascio/rimozione* dei permessi di soggiorno dovranno essere presentate non più presso le Questure ma direttamente agli Uffici postali espressamente abilitati, attualmente circa 5.000 sull'intero territorio nazionale. Tale prassi riguarda anche le *conversioni* dei permessi di soggiorno ad altra tipologia, ai *duplicati* o *aggiornamenti* del permesso/carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, ecc).

Dovranno invece essere presentate esclusivamente presso le Questure le istanze rivolte al *rilascio/duplicato/aggiornamento* (relativamente alle modificazioni dello stato civile, inserimento figli, cambio passaporto, ecc.) e *conversioni* di alcune tipologie di titoli di soggiorno (affari, cure mediche, ecc.)

L'**iter burocratico** previsto per i permessi di soggiorno prevede che:

- all'atto di presentazione della domanda, l'Ufficio postale rilascerà una ricevuta;

- tale ricevuta avrà la stessa valenza di quella rilasciata dalle Questure e permetterà allo straniero di godere dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno;
- tale ricevuta dovrà essere esibita dallo straniero a richiesta degli agenti/ufficiali di p.s., unitamente al passaporto o titolo di viaggio validi (in caso di rinnovo lo straniero dovrà necessariamente esibire anche il titolo scaduto).

Nel corso del 2007 il Tu ha subito varie modifiche, in particolare rivolte a porre rimedio alle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia avanzate dalla UE:

- **DI 15 febbraio 2007, n. 10** (in vigore dal 16 febbraio 2007) – *Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali*, convertito con modificazioni con legge 6 aprile 2007, n. 46 (in vigore dal 12 aprile 2007);
- **Dlgs 8 gennaio 2007, n. 3** – *Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*;
- **Dlgs 8 gennaio 2007, n. 5** – *Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare*;
- **Legge 28 maggio 2007, n. 68** – *Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio*, pubblicata in *G.U.* n. 126 del 1° giugno 2007 e in vigore dal 2 giugno 2007.

L'intervento normativo di maggior rilievo è rappresentato dalla **legge 28 maggio 2007, n. 68** – *Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio*, con cui viene soppresso l'obbligo di ottenere il permesso di soggiorno nel caso di soggiorni «brevi», ossia non superiori ai 3 mesi, ma solo per lo straniero che entra nel nostro territorio con visto d'ingresso per motivi di **visita, affari, turismo e studio**, che dovrà presentare all'Autorità di frontiera (per gli stranieri provenienti da paesi extraschengen¹) o, entro 8 giorni dall'ingresso, alla Questura della provincia in cui si trova (per quelli provenienti da paesi schengen), una *dichiarazione di presenza*.

DISCIPLINA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO COME MODIFICATA DALLA LEGGE 68/2007

- **Soggiorni di breve durata** (inferiori a 3 mesi dall'ingresso) per motivi di visite, affari, turismo e studio: lo straniero gode del diritto di soggiorno fino al termine previsto dal visto d'ingresso e dovrà presentare una *Dichiarazione di presenza*.

Tale dichiarazione si concretizza con:

- a) per gli stranieri provenienti da stati extraschengen: obbligo di dichiarare la presenza sul territorio alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso.

Si ritiene che il «timbro» apposto sul passaporto equivalga alla ricevuta di presentazione della dichiarazione.

(continua)

¹ Si intendono con tale termine i Paesi non aderenti all'accordo di Schengen (attualmente formato da 15 Stati, in maggioranza appartenenti alla UE).

(segue)

b) per i cittadini Schengen extracomunitari (Islanda, Norvegia, Liechtenstein): obbligo di dichiarare la presenza entro 8 giorni alla Questura ove si dimora.

Tale obbligo può essere sostituito con la compilazione della schedina presso strutture ricettive ai sensi dell'art. 109 del Tulp.

- **Soggiorni di lunga durata** (superiori a 3 mesi dall'ingresso) o soggiorni di breve durata per motivi diversi da quelli specificati sopra: lo straniero ha l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso alla Questura in cui si trova.

Le casistiche riferite all'**espulsione amministrativa** di cui all'art. 13 del Tu, si arricchiscono delle ipotesi inerenti l'inosservanza di tali obblighi:

<p>Espulsione amministrativa Art. 13, comma 2, Tu (Dlgs 286/1998)</p>	<p>a) ingresso nel territorio clandestino (sottraendosi ai controlli di frontiera);</p> <p>b) trattenimento nel territorio senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini (8 giorni dall'ingresso);</p> <p>c) nel caso di permesso di soggiorno revocato o annullato ovvero scaduto da oltre 60 giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo;</p> <p>d) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza di comunicazione di cui all'art. 27 comma 1-bis;</p> <p>e) inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di presenza nel caso di soggiorno di breve durata per motivi di visite, affari, turismo e studio;</p> <p>f) avendo presentato la dichiarazione di presenza di cui al punto precedente, si è trattenuto in Italia oltre i 3 mesi dall'ingresso o nel minor termine stabilito nel visto d'ingresso.</p>
<p>Espulsione dello straniero decretata dal Prefetto nei seguenti casi:</p>	

Con il **Dlgs 8 gennaio 2007, n. 3** relativo allo *status di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo* viene previsto il «permesso di soggiorno CE per lungo periodo» per gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni e con un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, nonché con un alloggio idoneo.


Tale documento sostituisce la «carta di soggiorno», prima prevista per soggiorni regolari di almeno 6 anni.

Il **Dlgs 8 gennaio 2007, n. 5** relativo al *diritto di ricongiungimento familiare* prevede, invece, le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare degli stranieri, legalmente soggiornanti sul territorio italiano, stabilendo un regime favorevole per i familiari, sia riguardo le pratiche per ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno sia riguardo il regime dell'espulsione.

1.1 L'espulsione amministrativa: approfondimenti

L'istituto dell'**espulsione amministrativa** è posto quale strumento di contrasto dei fenomeni di immigrazione irregolare o clandestina: l'espulsione è disposta dal Ministero dell'Interno nei casi di pericolo per l'ordine e sicurezza pubblica, o dal

Prefetto negli altri casi. Qualora l'espulsione non possa concretamente venire applicata (mancanza del vettore, mancata identificazione compiuta dello straniero, ecc.) viene previsto il ricovero temporaneo presso un CPT (Centro Permanenza Temporanea), cui consegue, di solito, l'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg. previsto dall'art. 14 comma 5-ter. L'inottemperanza a tale ordine costituisce ipotesi delittuosa per cui si prevede l'arresto obbligatorio (art. 14 comma 5-quinquies).



1.2 La riforma della Bossi-Fini

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 aprile scorso il disegno di legge-delega presentato dai Ministri Amato e Ferrero (rispettivamente Ministro dell'Interno e Ministro della solidarietà sociale) di riforma del Testo unico sull'immigrazione, di cui al Dlgs 286/1998, che rimette in discussione i contenuti della Bossi-Fini. Secondo le intenzioni dei proponenti, tale nuova disciplina coniuga le esigenze di sicurezza e lotta della clandestinità con un meccanismo che scoraggia gli ingressi illegali.

I contenuti della riforma:

1. si rivedrà il meccanismo dei «flussi d'ingresso», prevedendo una programmazione triennale, attuata di concerto con gli enti territoriali (attualmente, di fatto, la programmazione è annuale);
2. verranno introdotte delle procedure semplificate per l'ingresso e l'assunzione di «talenti» nei diversi campi (cultura, arte, sport, ricerca, scienza, ecc.);

3. riforma dell'accesso al lavoro generico, attraverso un sistema delle liste alle quali potranno iscriversi i lavoratori (aspiranti) stranieri, cui i datori di lavoro potranno attingere rivolgendosi direttamente agli uffici per l'immigrazione, anche attraverso l'assistenza di uno «sponsor-garante» (enti locali, associazioni imprenditoriali e professionali, sindacati);
4. semplificazioni delle procedure inerenti i «soggiorni brevi» (inferiori ai 3 mesi), con soppressione dell'obbligo di permesso di soggiorno sostituite con una «dichiarazione di presenza» (tale previsione era contenuta nel decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007, ora decaduto);
5. saranno introdotte forme di incentivazione del «rimpatrio volontario», al fine di rendere effettivo il rimpatrio dello straniero espulso;
6. saranno riformati i CPT (Centri di Permanenza Temporanea), riservando gli stessi ai soli stranieri oggetto di espulsione ed in attesa di questa.

2 LA DISCIPLINA DEI CITTADINI COMUNITARI

2.1 I Paesi comunitari

Dal 1° gennaio 2007, con l'entrata nella Ue della Romania e Bulgaria, sono saliti a 27 i Paesi aderenti all'Unione europea.

La disciplina rispetto ai cittadini di Stati membri è contenuta nel **decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30**, relativo al «diritto dei cittadini Ue e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», che ha abrogato il Dpr 54/2002.

I caratteri essenziali della nuova disciplina sono i seguenti:

1. estensione della disciplina inerente i cittadini Ue anche ai loro familiari cittadini non Ue, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo;
2. gestione dell'ingresso e soggiorno di cittadini Ue e loro familiari non cittadini Ue secondo le seguenti previsioni:
 - a) liberalizzazione dei soggiorni di breve durata (non oltre 3 mesi), subordinata esclusivamente al possesso di un valido documento d'identità valido per l'espatrio;
 - b) per i c.d. «soggiorni lunghi» (oltre 3 mesi) soppressione dell'obbligo di ottenere la carta di soggiorno per cittadini Ue prima prevista dall'abrogata normativa. Il *cittadino Ue* dovrà iscriversi all'**Anagrafe comunale** del Comune ove dimora abitualmente, secondo la disciplina prevista dal regolamento anagrafico della popolazione residente (Dpr 223/1989): sarà proprio questa iscrizione ad attestare la regolarità del soggiorno di lunga durata.

Mentre il familiare straniero che convive o raggiunge un cittadino Ue dovrà adempiere a due obblighi: dapprima ottenere dalla Questura la carta di soggiorno per familiare di un cittadino dell'Unione e poi ottenere l'iscrizione all'Anagrafe comunale;
3. affermazione del diritto di soggiorno permanente dopo 5 anni di soggiorno continuato e legale (vale anche per i familiari stranieri).

2.2 Gli strumenti per contrastare il soggiorno irregolare dei cittadini comunitari

I cittadini comunitari non sono assoggettati ad alcun obbligo d'ingresso e soggiorno (quali, ad esempio, il timbro di ingresso alla frontiera ed il visto di ingresso, previsti per gli stranieri): gli stessi potranno accedere dalle frontiere italiane attraverso la semplice esibizione di un documento di identità valido ai fini dell'espatrio (carta d'identità, passaporto), senza essere sottoposti ad alcuna verifica di frontiera, salvo casi eccezionali.

Nei confronti dei cittadini comunitari, la disciplina da applicare sarà il Dlgs 30/2007 e non il Dlgs 286/1998, pertanto, nei loro confronti, **non** potrà operarsi l'istituto dell'espulsione previsto da quest'ultima normativa, bensì l'istituto del **l'allontanamento**, previsto dagli artt. 20 e 21 del Dlgs 30/2007, riformato dal **DI 1° novembre 2007, n. 181**.

2.3 Gli obblighi relativi al soggiorno dei cittadini Ue e loro familiari

Gli obblighi previsti dal Dlgs 30/2007 sono così riassunti:

	Cittadini Ue	Familiari non Ue (che accompagnano o raggiungono il cittadino Ue)
Ingresso	– Con passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio Previste verifiche alla frontiera «minime» limitate alla verifica documentale	– Passaporto valido; – timbro di ingresso (salvo possesso di carta di soggiorno – visto d'ingresso (se previsto) e salvo i casi di possesso di carta di soggiorno Previste verifiche alla frontiera «approfondite» (salvo possesso permesso o carta di soggiorno)
Soggiorno breve (fino a 3 mesi)	Incondizionato Obbligo di possesso di documento di identità valido per l'espatrio (passaporto o c.i. valida per l'espatrio) e con risorse economiche adeguate (art. 13, comma 1)	Incondizionato Salvo obbligo possesso passaporto valido e risorse economiche adeguate (art. 13, comma 1)
Soggiorno lungo (superiore a 3 mesi)	Diritto di soggiorno subordinato all' iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza (previa dimostrazione condizioni professionali o economiche idonee richieste per il soggiorno)	Diritto di soggiorno subordinato a condizioni professionali o economiche idonee, al preventivo rilascio di carta di soggiorno per familiare di un cittadino Ue da parte della Questura nonché all'iscrizione anagrafica presso il comune di dimora/residenza

(continua)

(segue)

	Cittadini Ue	Familiari non Ue (che accompagnano o raggiungono il cittadino Ue)
Diritto di soggiorno permanente	Condizione ottenuta dopo 5 anni di soggiorno legale ed in via continuativa nel territorio (o anche meno, in alcuni casi) Il soggiorno non è più subordinato alle condizioni previste per i soggiorni di lunga durata	Condizione ottenuta dopo 5 anni di soggiorno legale e continuato unitamente al cittadino Ue. La Questura rilascia una carta di soggiorno permanente per familiari di di cittadini europei

Al fine di contrastare i fenomeni di irregolarità dei soggiorni di lunga durata da parte di cittadini comunitari, il 31 ottobre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato il **DL 1° novembre 2007, n. 181**, recante «*Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza*», che anticipa alcuni contenuti del disegno di legge presentato in Parlamento dal Ministro dell'Interno Amato (il c.d. «pacchetto sicurezza»).

Il decreto legge è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2007, ed è in vigore dal giorno stesso.

Tale ultimo intervento normativo riforma l'istituto dell'«allontanamento» del cittadino comunitario e suo familiare dal territorio nazionale, contenuto nel Dlgs 30/2007, al fine di renderlo maggiormente operativo.

Tale istituto, prima concepito quale potestà esclusiva del Ministero dell'Interno nei casi di ordine e sicurezza pubblica e solo in via residuale attribuito al Prefetto, viene ora rimodulato a favore di una maggior operatività rispetto a tutte quelle situazioni che mal si conciliano con una regolare permanenza del cittadino nel nostro territorio, attraverso un'estensione concettuale del termine «sicurezza», non più ancorata a questioni di ordine generale, ma comprensive di situazioni locali meritevoli di attenzione che creano una sensazione di insicurezza diffusa.

Le principali novità introdotte dal decreto legge:

- le competenze relative all'applicazione dell'istituto dell'«allontanamento» vengono ripartite tra Ministro dell'Interno e Prefetto: al primo compete l'adozione del provvedimento in caso di *motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato*, al secondo per motivi di *pubblica sicurezza* (art. 20, comma 7-bis) e nei casi in cui vengano a mancare *le condizioni di regolare soggiorno* (art. 21);
- vengono previste tre tipologie di provvedimenti di allontanamento:
 - i provvedimenti ordinari, emessi ai sensi dell'art. 20 e diretti ad ottenere l'adempimento spontaneo del soggetto entro un certo termine;
 - i provvedimenti d'urgenza e per motivi imperativi, emessi ai sensi dell'art. 20, diretti ad allontanare immediatamente il soggetto dal territorio, anche in via coercitiva;

- i provvedimenti di natura discrezionale emessi ai sensi dell'art. 21, diretti ad ottenere l'adempimento spontaneo da parte del soggetto, attraverso la presentazione al consolato italiano del Paese di origine di un'attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento.
- I provvedimenti di «allontanamento» contengono:
 - a) in genere il termine per lasciare il territorio da parte del cittadino comunitario (non inferiore a 1 mese). Fanno eccezione i provvedimenti d'urgenza e quelli emessi sulla base di *motivi imperativi di pubblica sicurezza*, per cui si procede immediatamente all'esecuzione da parte del Questore;
 - b) le modalità di impugnazione, consistenti nel ricorso davanti al Tar del Lazio (per i provvedimenti emessi dal Ministro) o al Tribunale ordinario (per i provvedimenti emessi dal Prefetto);
 - c) i motivi addotti a sostegno del provvedimento stesso²;
 - d) il divieto di reingresso sul territorio nazionale, non superiore a 3 anni (fa eccezione il provvedimento adottato dal Prefetto ai sensi art. 21, per cui non si prevede un divieto di reingresso).
- Viene introdotto il concetto di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» (art. 20, comma 7-ter), comprendente situazioni di pregiudizio della dignità umana, dei diritti fondamentali della persona umana o dell'incolumità pubblica: in tal caso l'ordine di allontanamento dal territorio emesso dal Prefetto viene eseguito immediatamente dal Questore, attraverso l'accompagnamento coattivo in frontiera.

Tale ultimo provvedimento riveste natura coercitiva e pertanto viene assoggettato a convalida da parte del Giudice di Pace, secondo la disciplina di cui all'art. 13, comma 5-bis, Dlgs 286/1998 – Tu disciplina stranieri.
- Vengono introdotte nuove e più severe pene in caso di inottemperanza al divieto di reingresso nei casi di provvedimento di allontanamento di cui all'art. 20: in tal caso l'inottemperanza è prevista come fattispecie delittuosa, punita con la reclusione fino a 3 anni.

Le sanzioni previste dal decreto legge:

Fattispecie	Sanzione
Reingresso illegale (art. 20, comma 8) <i>Destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio in violazione del divieto di reingresso di cui all'art. 20 del Dlgs 30/2007</i>	Reclusione fino a 3 anni Accompagnamento immediato in frontiera <i>Misure cautelari: nessuna</i>

(continua)

² Così circ. Miniterno del 2 novembre 2007, n. 17292. I motivi addotti nel provvedimento non possono risolversi in espressioni tautologiche e ripetitive, ma esplicitare in modo chiaro i fatti concreti posti a fondamento del provvedimento stesso. In particolare dovrà farsi riferimento ai parimenti previsti nei commi 2 e 3 dell'art. 20: principio di proporzionalità (adeguati e coerenti rispetto alle risultanze dell'istruttoria svolta) e valutazione della durata del soggiorno, età del soggetto, stato di salute, situazione familiare ed economica, integrazione sociale e culturale, ecc.).

(segue)

Fattispecie	Sanzione
<p>Permanenza illegale (art. 20, comma 9) <i>Trattenimento nel territorio oltre il termine fissato dal provvedimento di allontanamento di cui all'art. 20 adottato dal Ministero Interno o Prefetto o nel caso il provvedimento sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza</i></p>	<p>Esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento da parte del Questore</p>
<p>Permanenza illegale (art. 21, comma 2-bis) <i>Destinatario di un provvedimento di allontanamento ex art. 21 che permane sul territorio dello Stato anche dopo il termine previsto senza l'attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento rilasciata dal consolato italiano nel paese d'origine</i></p>	<p>Arresto da 1 mese a 6 mesi e ammenda da 200 a 2.000 euro</p>

Il testo normativo del Dlgs 30/2007 modificato dal DI 181/2007

Art. 20

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.
4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato *solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza*.
5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni *possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza*, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.

7. *I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.*

7-bis. *Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

7-ter. *I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.*

8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.

9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis, ovvero quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.

Art. 20-bis

Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale

1. *Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

2. *Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.*

3. *Per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, può procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.*

Art. 21

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese *unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.*

Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

Art. 22

Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento

1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 comma 7 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare.

Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.

4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21 può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso è presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.

5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

6. La parte può stare in giudizio personalmente.

7. *Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.*

8. *Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.*

CAPITOLO 3

CODICE DELLA STRADA: LE MODIFICHE DELLA LEGGE N. 160 DEL 2 OTTOBRE 2007

Il Dl 3 agosto 2007, n. 117, entrato in vigore dal 4 agosto 2007 (*G.U.* n. 180 del 4 agosto 2007) ha apportato alcune modifiche al Codice della strada. Con la legge di conversione n. 160 del 2 ottobre 2007 (pubblicata nella *G.U.* n. 230 del 3 ottobre 2007) sono state apportate ulteriori modifiche al Dl n. 117/2007. Si riassume, pertanto, le principali modifiche apportate in coordinamento con la legge di conversione e si dettano alcune disposizioni operative.

Vediamo in sintesi le citate modifiche.

1 PATENTE DI GUIDA – ART. 116 CDS

È stata riconfermata la ripenalizzazione, per effetto della modifica del comma 13, della guida di motoveicoli ed autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti per la guida. In conseguenza di ciò, quando si accerti la citata violazione, occorre procedere alla redazione della notizia di reato e a tutti gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari. La nuova formulazione dell'art. 116 ha mantenuto in vita il comma 18 che prevede la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

Il Ministero ha affermato che la citata sanzione amministrativa, in conseguenza di un reato, non trova applicazione nel codice della strada. Il sequestro preventivo giudiziario ai sensi dell'art. 321 c.p.p. troverà applicazione solamente quando ricorreranno i presupposti per la sua applicazione. Tale misura può essere disposta dagli ufficiali di polizia giudiziaria unicamente nei casi d'urgenza, in cui vi sia necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Il presupposto «...non si verifica quando, attraverso l'intervento di un altro soggetto che offra ulteriori garanzie, può essere ragionevolmente esclusa la disponibilità del veicolo da parte del contravventore e, perciò, il pericolo che la condotta illecita sia ulteriormente protratta dopo l'accertamento del reato.».

A titolo esemplificativo, quando è possibile consegnare il veicolo a persona in grado di condurre il veicolo o ad altra persona che provvede al recupero del veicolo e alla custodia in luogo idoneo, non ricorreranno i presupposti previsti dall'art. 321 c.p.p. Si procederà, quindi, al sequestro preventivo del veicolo, solamente, quando le possibilità di sottrarre il veicolo in modo da evitare che il reato non venga protratto ulteriormente, sono state esperite.

Qualora si guidi un motoveicolo in violazione dell'art. 116, comma 13 dovrà essere adottato il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca ai

sensi dell'art. 213, comma 2-*sexies*, CdS (poiché adoperato per commettere un reato). La competenza è stata espressamente affidata al Tribunale in composizione monocratica.

2 LIMITAZIONI NELLA GUIDA – ART. 117 CDS

Nella legge di conversione è stato modificato solamente il comma 2-*bis* dell'art. 117 relativo alle limitazioni per i neopatentati. Pertanto, si ribadiscono le osservazioni già evidenziate con l'entrata in vigore del decreto legge:

- secondo il novello comma 1 è consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. Viene abrogata la precedente impostazione che prevedeva per il titolare di patente italiana, per i primi tre anni successivi alla data del conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, il divieto di guidare motocicli di potenza superiore a 25 Kw e/o di potenza specifica riferita alla tara, superiore a 0,16 Kw/Kg. Ora, per la guida dei motocicli nel nostro paese valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A, ovvero della sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. I titolari di patente europee che circolano in Italia, per i primi due anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e **riprodotte sul documento stesso**. L'assenza di limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude perciò la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.

La nuova direttiva comunitaria 2006/126/CE sulla **Patente di guida** prevede per la guida di motocicli con o senza sidecar la classificazione riportata nella tabella sottostante:

CATEGORIA A1
<ul style="list-style-type: none"> • Questa patente è necessaria per poter guidare motocicli di 125 cc, potenza massima di 11 Kw con un rapporto potenza peso non superiore a 0,1 Kw/Kg e per i tricicli di potenza non superiore a 15 Kw. • Occorre un'età minima di 16 anni.
CATEGORIA A2
<ul style="list-style-type: none"> • È necessaria per motocicli di potenza massima non superiore a 35 Kw con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 Kw/Kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima. • L'età minima è fissata a 18 anni.

(continua)

(segue)

CATEGORIA A

- Consente la guida di motocicli di potenza superiore a 35 Kw.
- Occorre un'età minima di 20 anni e un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2.
- L'esperienza preliminare può non essere richiesta se il soggetto ha almeno 24 anni di età.
- Consente la guida di tricicli di potenza superiore a 15 Kw con un'età minima di 21 anni.

- In base al riformato comma 2 sono stati modificati i limiti di velocità per coloro che hanno conseguito la patente di guida per i primi tre anni. Essi non potranno superare i 100 km/h sulle autostrade (limite rimasto invariato rispetto alla precedente versione) e gli 80 km/h sulle strade extraurbane principali (90 km/h era il limite previgente). È stata in sostanza abbassata la soglia di velocità per i neopatentati sulle strade di tipologia B (strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione).
- Il comma 2-bis ha subito ritocchi in sede di conversione riducendo il tempo di limitazione per cui dal 3 ottobre c.a., i titolari di patente di guida di categoria B, **solamente per il primo anno dal rilascio** (nel comma 2 il legislatore ha fatto riferimento invece, al conseguimento) non possono guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 KW/t. La limitazione non troverà applicazione nei confronti dei veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell'art. 188 CdS, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le disposizioni previste dal comma in esame si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Non vi sono ulteriori deroghe nemmeno per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio, soccorso per cui la limitazione per i neopatentati si deve ritenere operante anche per tali tipi di servizi.
- A livello sanzionatorio sono aumentate le sanzioni (ora previste da 148 a 594) per coloro che nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida italiana circolino oltrepassando i limiti di guida e di velocità citati nell'articolo in commento (117). Come ha precisato lo stesso Ministero, nonostante il comma 5 dell'art. 117 CdS contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni comunitarie richiamate nel nuovo comma 1,

per i motocicli, la limitazione **si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1**, sempreché tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, e non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate. È rimasta inalterata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a otto mesi.

3 LIMITI DI VELOCITÀ – ART. 142 CDS

È stata introdotta, per effetto del comma 6 modificato, la possibilità di accertare i limiti di velocità anche attraverso le apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, oltre che con le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali (ipotesi già prevista, quest'ultima, nel testo ante decreto legge). Con il comma 6-*bis* viene poi introdotto l'obbligo, per le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale, del segnalamento con l'impiego di cartelli e dispositivi di segnalazione luminosi. Il decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno (in via di definizione) stabilirà le modalità di impiego. Per postazioni di controllo si potrebbero intendere solo gli strumenti utilizzati in postazione fissa ed indicati dall'art. 4 del DI 121/2002. Il citato decreto già prevede l'indicazione del segnalamento di dette postazioni. In detti casi «...la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

Sono state rimodulate le fasce sanzionatorie di eccesso di velocità si è passati dalle attuali 3 fasce a 4 e sono state aumentate le sanzioni pecuniarie e accessorie per le eccedenze oltre i 40 km/h e i 60 km/h rispetto al limite.

NUOVE FASCE SANZIONATORIE SUI LIMITI DI VELOCITÀ

- **superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h:** sanzione amministrativa pecuniaria da 36 a 148 € (comma 7);
- **superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h:** sanzione amministrativa da 148 a 594 €, decurtazione punti patente: 5;
- **superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h:** sanzione amministrativa pecuniaria da 370 a 1.458 €; sanzione amministrativa accessoria: sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. **È stato introdotto il provvedimento di ini-**

(continua)

(segue)

bizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria dalle 22,00 alle 7,00 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di sospensione della patente di guida dovrà contenere anche l'indicazione della inibizione temporanea. Sotto il profilo sanzionatorio, sia la guida nel periodo in cui la patente è sospesa in senso stretto, sia che riguardi gli orari di inibizione ricadono nell'ambito di applicazione della sanzione di cui all'art. 218 del CdS. Il provvedimento di inibizione notturna alla guida, come accade per il periodo di sospensione completa della patente di guida, sarà annotato nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida gestito dal Ministero dei Trasporti ai sensi degli artt. 225 e 226 Cds¹.

Nel caso di ulteriore violazione, in un periodo di due anni: sospensione della patente di guida da 8 a 18 mesi; decurtazione punti patente: 10;

- **superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h:** sanzione amministrativa da 500 a 2.000 €; decurtazione punti patente di guida: 10; sanzione accessoria: sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi, in caso di ulteriore violazione in un periodo di due anni: revoca della patente di guida.

¹ V. circ. Mininterno n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 dell'8 ottobre 2007.

Le sanzioni pecuniarie ed accessorie sono raddoppiate se le violazioni relative ai limiti di velocità sono commesse alla guida dei seguenti veicoli:

- autoveicoli e motoveicoli utilizzati per trasporto di merci pericolose rientranti nella classe 1 quando viaggiano carichi;
- treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio;
- autobus e filobus di m.p.c. > 8 t;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi di m.c.p.c. > 12 t;
- autocarri m.c.p.c. > 5 t se adoperati per trasporto di persone;
- mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.

Inoltre, viene ribadito richiamando alle disposizioni già contenute dall'art. 179 CdS che l'eccesso di velocità oltre il limite al quale è stato tarato il limitatore di velocità di cui all'art. 179 CdS o per il limitatore non funzionante o alterato, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2-*bis* e 3 del medesimo articolo. Il Ministero ha opportunamente precisato che «...la nuova norma dell'art. 142 c. 11 limita l'applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell'art. 179 c. 2 *bis* c.d.s. con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 142 c.d.s., non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis dell'art. 179 c.d.s. Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'art. 179 commi 2 bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.

In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 179 c.d.s. deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.».

4 ARRESTO, FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI – ART. 157 CDS

Con la legge 160/2007 è stato introdotto il nuovo comma *7-bis* che **istituisce il divieto di sostare o fermare il veicolo tenendo acceso il motore allo scopo di mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo**. Tale violazione è presidiata dalla sanzione amministrativa da 200 a 400 €. È un precetto di difficile applicazione e si aggiunge all'attuale divieto, sanzionato con 36 € in m.r., di tenere il motore spento durante la sosta, di più ampia portata perché prescinde dai motivi che giustificano l'accensione del motore. Applicheremo la sanzione del comma *7-bis* anche all'ipotesi di fermata ma condizionatamente alla finalità di mantenere l'accensione dell'impianto di condizionamento.

5 IL TRASPORTO DEI PASSEGGERI SUI CICLOMOTORI E MOTOCICLI – ART. 170 CDS

Viene elevato il limite relativo al divieto di trasportare minori su ciclomotori e motocicli da quattro a cinque. Per effetto del nuovo comma *1-bis* come modificato dalla legge di conversione, sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è **vietato trasportare minori di anni cinque**. Questa nuova violazione è sanzionata dal nuovo comma *6-bis* con la sanzione amministrativa da 148 a 594 €. Per questa nuova violazione non è stata inserita alcuna decurtazione di punteggio.

6 USO DI LENTI O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA – ART. 173 CDS

Per chi viola il divieto di uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore continua ad essere prevista la più aspra sanzione (comma *3-bis*) da 148 a 594 €, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi nel caso di nuova violazione nel biennio. È stata anche modificata la tabella annessa all'art. 126-*bis* CdS. inserendo la decurtazione di 5 punti (10 per i neopatentati) per le violazioni del comma *3-bis* sopra richiamate. Inutile precisare che, mancando un archivio delle violazioni commesse, risulta quasi impossibile (se non a livello di singolo Comando) accertare la reiterazione della violazione.

7 LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – ART. 186 CDS

Sono state adeguate le sanzioni alla reale gravità di natura sociale del fenomeno. Alcune modifiche sono state introdotte in sede di conversione. Analizziamo le nuove disposizioni coordinate con le modifiche della legge 160. Rimangono le 3 fasce sanzionatorie penali così ripartite:

Motivazione	Sanzione	Sanzione accessoria
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e 0,8 gr/l	ammenda da 500 a 2.000 €	sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi

(continua)

(segue)

Motivazione	Sanzione	Sanzione accessoria
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l	ammenda da 800 a 3.200 € e arresto fino a 3 mesi	sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l	ammenda da 1.500 a 6.000 € e arresto fino a 6 mesi	sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni

È stata eliminata la misura alternativa dello svolgimento di un'attività sociale gratuita, prima contemplata per i casi *a)* e *b)*.

È disposta la revoca della patente di guida qualora il reato sia commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

La competenza a giudicare i reati previsti per la guida in stato di ebbrezza è il Tribunale in composizione monocratica. Inoltre, le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo correttamente che, comunque, il giudizio abbreviato porta all'accertamento del reato e quindi trova piena applicabilità il disposto del comma 2 dell'art. 186.

Il nuovo comma 2 dell'art. 186 non ha più previsto la possibilità di far condurre il veicolo da persona idonea, fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa. Il Ministero ha precisato che in funzione degli obblighi attribuiti alla polizia giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, è consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non c'è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente (ovvero per impedire che il reato di guida in stato di ebbrezza venga protratto), di **disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.**

Poiché il nuovo impianto sanzionatorio limita di fatto la possibilità di procedere all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza esclusivamente sulla base della sintomatologia accertata, occorre che tale tipo di reato sia accertato sempre attraverso l'utilizzo della strumentazione tecnica o della documentazione sanitaria, mentre, l'accertamento del reato esclusivamente sulla base della sintomatologia dovrà essere limitato ai soli casi di impossibilità o indisponibilità ad utilizzare la strumentazione tecnica ovvero ad acquisire la documentazione sanitaria.

In caso di incidente stradale, qualora venga accertato che il conducente che guida in stato di ebbrezza ha provocato l'incidente stesso, le pene previste sono raddoppiate e deve essere disposto il **fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 90 giorni**, a meno che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Tuttavia il Ministero ha precisato che poiché il fermo amministrativo non trova una specifica disciplina in caso di accertamento di reato esso **dovrà essere applicato dal giudice con la sentenza di condanna.**

In caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (anche a quelli preliminari non invasivi) non è più applicabile la sanzione penale. È stato infatti depenalizzato il comportamento di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari sia per accertare lo stato di ebbrezza alcolica che lo stato di alterazione psico fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti. In questi casi si applicherà:

- in caso di accertamento al di fuori di un sinistro stradale: la sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 €; sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione;
- in caso di sinistro stradale: sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 €, sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni, sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

In questo caso occorrerà seguire le procedure indicate dall'art. 218 CdS sull'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. È previsto poi che, in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica.


L'applicazione della sanzione amministrativa per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza, avrà effetto anche per le violazioni commesse anteriormente alla data del 4 agosto, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto.

Gli illeciti amministrativi citati possono concorrere, come precisato dal Ministero, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato, anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari. In attesa di disposizioni operative più precise dai locali uffici della Procura della Repubblica, ci si dovrà attenere alle disposizioni ministeriali.

Si potrà procedere anche al ritiro della patente di guida (rimando al comma 5-bis dell'art. 187, per effetto del comma 5 dell'art. 186), qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti preliminari abbiano dato esito positivo fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. In alcuni casi infatti, non è possibile accertare immediatamente, lo stato di ebbrezza con l'ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati ad esempio in occasione del ricovero.

È stato poi previsto che in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica.

Vediamo in sintesi quali possono i presupposti necessari per effettuare gli accertamenti finalizzati alla verifica, da parte della polizia stradale, della guida in stato di ebbrezza.



8 GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI – ART. 187 CDS

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti è punito in base al nuovo comma 1 con l'ammenda da 1.000 a 4.000 € e l'arresto fino a 3 mesi. Anche per l'articolo 187, così come per il 186, è stata annullata la possibilità della sostituzione della pena con l'obbligo di svolgimento di un'attività

sociale gratuita. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno mentre, se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio, consegue la revoca della patente di guida. Avendo modificato l'impostazione sanzionatoria, prima prevista dal comma 7, si è creato lo scollamento con la tabella della decurtazione dei punti individuata dall'art. 126-bis per cui, credo per mera svista del legislatore che non per precisa volontà, non è più prevista per tale reato la decurtazione di 10 punti e, pertanto, **non dovrà più essere riportata la relativa annotazione sul verbale di contestazione**. Paradossalmente, in base al comma 8 che contempla la sanzione, ora amministrativa, nei confronti di chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti, continua invece ad essere prevista la decurtazione dei 10 punti.

Analogamente a quanto avviene per la guida in stato di ebbrezza, l'operatore di polizia che ha proceduto all'accertamento del reato (non potendo adottare immediatamente il provvedimento di fermo, che dovrà essere successivamente disposto dal giudice), nel caso in cui a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e, quando non sia possibile provvedere diversamente, dovrà procedere all'adozione del **sequestro giudiziario preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.**

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti provoca un incidente stradale, così come previsto per la guida in stato di ebbrezza, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Ribadisco, come per il reato di guida in stato di ebbrezza, il fermo amministrativo dovrà essere applicato dal Giudice con la sentenza di condanna.

La competenza del reato è stata attribuita, in conformità alle decisioni della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale², al Tribunale in composizione monocratica. L'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, richiede necessariamente l'effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi. In tali circostanze, quando gli accertamenti preliminari hanno avuto riscontro positivo, per evitare che una persona in evidente stato di alterazione possa continuare a condurre veicoli, è stato previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all'accertamento dello stato di alterazione, possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. Per l'applicazione di tale sanzione accessoria si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 216 CdS.

9 LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI – ART. 6 DL 117, CONV. CON L. 160/2007

Di particolare interesse operativo, l'obbligo, imposto ai titolari e gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la som-

² Sentenza della Cass. pen. n. 35628 del 3 ottobre 2005 e ordinanza C. cost., 20 febbraio 2007, n. 47.

ministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2,00 della notte e di assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti un alcol test. Tali violazioni comportano **l'applicazione della sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni** secondo la valutazione dell'Autorità competente che a rigor di logica dovrebbe essere il Sindaco. Tuttavia, la possibilità di irrogare la sanzione per la mancata esposizione della tabella illustrativa degli effetti dell'alcool, è subordinata all'approvazione del relativo modello uniforme che dovrà essere previsto da un decreto del Ministero della Salute (**Circ. Ministero dell'Interno n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 dell'8 ottobre 2007**). Poiché la citata circolare Ministeriale non prevede nulla di ostativo, si ritiene che **la violazione per l'inosservanza dell'interruzione della somministrazione debba trovare applicazione**; pertanto, occorrerà segnalare la violazione all'ufficio comunale competente. Continua a permanere l'obbligo, per gli stessi esercenti sopra menzionati, di esporre le tabelle di informazione sugli effetti dell'uso di sostanze alcoliche, secondo i contenuti che dovranno essere determinati dal Ministero della Salute entro tre mesi. In buona sostanza, i titolari e i gestori ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione, **devono**:

- a) interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le 2 della notte;
- b) assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte di clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;
- c) esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata, nonché le quantità, espresse in centimetri cubi, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 g/lt, da determinare sulla base del peso corporeo.

Mentre gli obblighi di cui al punto c) non sono immediatamente attuativi, stante la necessità dell'emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero della Salute che stabilisca i contenuti delle tabelle in questione, quelli stabiliti dai punti a) e b) risultano vigenti dal 4 ottobre.

10 ULTERIORI LIMITAZIONI – ART. 6-BIS DL 117, CONV. CON L. 160/2007

È istituita una nuova sanzione di 200 € per chi viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186, 187 dopo le ore 20,00 e prima delle ore 7,00. L'attuazione di tale articolo sarà anch'essa determinata da un successivo decreto ministeriale e pertanto, al momento, non trova applicazione.

11 SCHEDE OPERATIVE

11.1 La guida in stato di ebbrezza – art. 186 CdS

L'accertamento della guida in stato di ebbrezza prevede tre differenti fasce sanzionatorie penali. Sono reati contravvenzionali e come tali punibili a titolo di colpa e

appartengono alla sfera dei reati comuni, pertanto, si configurano nei confronti di chiunque guidi a prescindere dal tipo di veicolo. Anche la guida del velocipede in stato di ebbrezza è punita allo stesso modo con le sanzioni indicate nell'art. 186 CdS, ma al conducente non si applicheranno le sanzioni accessorie sul documento di guida eventualmente in possesso. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è invece stato depenalizzato configurandosi ora come sola sanzione amministrativa.

Concorso del reato di guida in stato di ebbrezza con la sanzione amministrativa del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Il reato di guida in stato di ebbrezza potrebbe concorrere con la violazione relativa al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Ovviamente, il rifiuto di sottoporsi ad accertamento non introduce alcuna presunzione circa lo stato di ebbrezza del soggetto, ma se dal comportamento si desume inequivocabilmente l'influenza dell'alcool, allora il reato di rifiuto concorre con il reato di guida in stato di ebbrezza.

Differenza della guida in stato di ebbrezza con l'ubriachezza manifesta

L'abuso di sostanze alcoliche, quando si manifesta in forma di ubriachezza ovvero nella forma di esaltazione molesta e di completo stordimento è punito dall'art. 688 c.p. L'ubriachezza è caratterizzata da una più grave alterazione psicofisica e costituisce uno stato più avanzato dell'ebbrezza; mentre lo stato di ebbrezza si può considerare un semplice annebbiamento mentale, l'ubriachezza è una vera e propria alterazione, anche se temporanea, delle facoltà mentali dovuta ad intossicazione acuta da alcool.

L'altra differenza tra le violazioni in esame è costituita dal fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è.

In base all'art. 688 c.p. «chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.».

La Cassazione penale ha affermato il principio secondo cui la fattispecie di guida in stato di ebbrezza e quella di ubriachezza manifesta concorrono, stante la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati. In particolare la Suprema Corte in sezione unica ha sostenuto che: «La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 c.p. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l'art. 688 mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, in quello stradale, invece, l'art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova.» (*Cass. pen., sez. un., 27 settembre 1995, n. 1299*).

La disponibilità del veicolo


Nel lavoro di riforma non sono state riprese le disposizioni specifiche contenute nel vecchio art. 186 modificato, che consentivano agli organi di polizia stradale di fare recuperare il veicolo e, pertanto, qualora non possa provvedersi diversamente, gli or-

gani di polizia stradale sottoporranno il veicolo al sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.*, al fine di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato a conseguenze ulteriori. A livello operativo, il sequestro penale preventivo dovrà essere effettuato solo come estrema *ratio*, quando risulta l'unico modo per evitare che il conducente si metta alla guida come, ad esempio, in caso di resistenza di quest'ultimo.

La sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

Attualmente tale sanzione non trova immediata corrispondenza a livello applicativo poiché conseguente ad una fattispecie di reato e, pertanto, potrà solo essere applicata dal giudice nella sentenza di condanna. Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, come sopra evidenziato, sarà possibile applicare la misura del sequestro giudiziario preventivo.

Si riporta lo schema esemplificativo delle sanzioni principali:



GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – ART. 186 CDS				
Tipologia	Violazione	Sanzione	Sanzione accessoria	Sanzione in caso di incidente
Guida in stato di ebbrezza - Reato	Accertamento della guida con valore $0,5 > g/l < 0,8$	Ammenda da 500 a 2.000 €	Sospensione della patente di guida da 3 mesi a 6 mesi	Pene raddoppiate e fermo amm.vo del veicolo per 90 giorni (salvo che sia diverso proprietario)

(continua)

(segue)

Tipologia	Violazione	Sanzione	Sanzione accessoria	Sanzione in caso di incidente
Guida in stato di ebbrezza - Reato	Accertamento della guida con valore 0,8 > g/l < 1,5 g/l	Ammenda da 800 a 3.200 € e arresto fino a 3 mesi	Sospensione patente di guida da 6 mesi ad 1 anno	Pene raddoppiate e fermo amm.vo del veicolo per 90 giorni (salvo che sia diverso proprietario)
	Accertamento della guida con valore > 1,5 g/l	Ammenda da 1.500 a 6.000 € e arresto fino a 6 mesi	Sospensione patente di guida da 1 a 2 anni	Pene raddoppiate e fermo amm.vo del veicolo per 90 giorni (salvo diverso proprietario)
Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti – Sanzione amministrativa	Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti della guida in stato di ebbrezza	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 €	Sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni e fermo amm.vo per 180 giorni (salvo diverso proprietario)	Sanzione amm.va da 3.000 a 12.000 €
	Nel caso di più violazioni nel biennio: sanzione accessoria della revoca della patente di guida			

A **livello operativo** si opererà nel seguente modo:

- l'organo di polizia si adopererà per trovare una persona idonea alla guida del veicolo eventualmente indicata dall'interessato;
- occorre impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori *ex art. 55 c.p.*, ovvero impedire che il veicolo venga guidato da persona non idonea;
- nel caso in cui non si ritrovi nessun soggetto idoneo a condurre il veicolo nel posto indicato dal conducente, si potrà lasciare il veicolo in sosta chiuso nel luogo di accertamento, qualora idoneo, altrimenti si potrà procedere ad affidarlo in custodia a soggetto titolare di depositaria con rapporto contrattuale tra depositario del bene e soggetto interessato.

Come **modulistica**, nel caso le rilevazioni dessero esito positivo, occorrerà redigere:

- comunicazione di notizia di reato di competenza del tribunale;
- verbale di accertamento e rilievi urgenti sulla persona nel quale saranno descritte le operazioni effettuate con esito positivo;
- verbale di dichiarazione o elezione di domicilio ed eventuale nomina del difensore;


- verbale di accertamento della violazione ai sensi dell'art. 186 CdS e contestuale ritiro della patente di guida finalizzato all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
- eventuale verbale di affidamento in custodia del veicolo a terzi;
- eventuali verbali di sommarie informazioni assunte da persone informate sui fatti;
- annotazione sull'attività di indagine di polizia giudiziaria svolta.

11.2 La guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti – art. 187 CdS

Sono state introdotte specifiche sanzioni per la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Sotto il profilo procedurale è stata attribuita la competenza al Tribunale in composizione monocratica ed è stata depenalizzata, così come per la guida in stato di ebbrezza, la violazione relativa al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Ritiro della patente di guida

È una misura che può essere disposta dalla polizia stradale nel caso in cui l'accertamento dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, tramite esami di laboratorio, richiede tempi non immediati, allo scopo di evitare che la persona possa condurre veicoli. Lo stato di alterazione deve essere manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi o per l'esito positivo di precedenti accertamenti di screening.



GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI – ART. 187 CDS			
Tipologia	Violazione	Sanzione	Sanzione accessoria
Guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti – Reato	Guida senza incidente	Arresto fino a tre mesi e ammenda da 1.000 a 4.000 €	Sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno
	Guida con incidente	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 2.000 a 8.000 €	Sospensione della patente di guida da 1 anno a 2 anni. Fermo del veicolo per 90 giorni (salvo appartenga a persona estranea al reato) da applicare con il decreto di condanna del giudice. Sospensione della patente disposta dal giudice in caso di danni alle persone ex art. 222 CdS
	Revoca della patente di guida: nel caso il reato sia stato commesso da conducente di autobus o veicolo di m.p.c. sup. a 3,5 t o complesso di veicolo ovvero in caso di recidiva nel biennio		
Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti – Sanzione amministrativa	Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (senza incidenti)	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 €	Sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni e fermo amm.vo per 180 giorni (salvo diverso proprietario)
	Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (con incidente in cui il conducente è rimasto coinvolto)	Sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 €	Sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni. Fermo amm.vo del veicolo per 180 giorni (salvo che appartenga a persona estranea)

Nel caso in cui il reato in oggetto sia stato commesso alla guida di un motociclo o di un ciclomotore dovrà essere adottato altresì il sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies, CdS.

Modalità per effettuare l'accertamento preliminare sia per la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti che per la guida in stato di ebbrezza

I risultati degli accertamenti preliminari non costituiscono fonte di prova per il reato in esame.

Possono essere svolti solo nel luogo in cui la persona è stata fermata quindi non possono sostanzarsi in esami clinici o di laboratorio sul sangue nel rispetto della riservatezza personale.

Possono essere utilizzati i dispositivi immessi in commercio conformemente alle disposizioni del Dlgs 332/2000 in tema di dispositivi medico-diagnostici in vitro, ovvero i dispositivi approvati dal Ministero della Salute sulla base di verifiche e prove effettuate dall'Istituto Superiore della Sanità.

Occorre verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati i riferimenti dell'approvazione rilasciata dal Ministero della Salute o da altro organismo riconosciuto, rispettando le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso.

Si sintetizzano alcuni aspetti procedurali importanti, valevoli per l'effettuazione degli accertamenti del reato di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti ed in stato di ebbrezza:

- informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore il quale ha la facoltà di presenziare alle operazioni senza avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.);
- l'inizio delle operazioni non è necessariamente subordinato all'arrivo del difensore;
- i verbali sull'attività di pg devono essere depositati entro il terzo giorno successivo c/o la cancelleria del p.m. affinché del deposito sia dato avviso al difensore nominato (qualora le analisi dei liquidi biologici non siano pronte occorre fare riserva di trasmissione dell'esito delle stesse) ai sensi dell'art. 366 c.p.p.

CAPITOLO 4

CODICE DELLA STRADA: LE MODIFICHE DELLA LEGGE N. 286 DEL 24 NOVEMBRE 2006

Con la legge n. 286 del 24 novembre 2006, pubblicata sulla *G.U.* n. 277 del 28 novembre 2006 in vigore dal 29 novembre 2006 è stato convertito il DL 3 ottobre 2006, n. 246, in vigore dal 3 ottobre dell'anno 2006, che ha apportato alcune modifiche in materia di Codice della strada. Vediamo sinteticamente le novità.

1 PATENTE A PUNTI – ART. 126-BIS CDS

È stato modificato l'art. 126-*bis* sulla patente a punti prevedendo l'obbligo di comunicare entro 60 gg. (anziché 30 gg.), i dati anagrafici e della patente di chi era alla guida. In caso di mancata comunicazione la sanzione applicabile non sarà più quella collegata all'art. 180 CdS, ma sarà quella collegata al nuovo comma 6 dell'art. 126-*bis*: da 250 € a 1.000 €.

Ogni singolo ufficio di polizia stradale dovrà provvedere a **riattribuire automaticamente il punteggio** a coloro ai quali erano stati decurtati i punti per la mancata comunicazione dei dati del conducente, relativamente a violazioni avvenute prima della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 126-*bis* comma 2 nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 gg. dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

2 CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI – ART. 97 CDS

Per le violazioni previste dai commi 5 e 7 dell'art. 97 CdS, ovvero per i ciclomotori commercializzati, posti in vendita, prodotti, fabbricati che sviluppano una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 (comma 5) o per i quali non è stato rilasciato il certificato di circolazione (comma 7) conseguirà, oltre alla sanzione amministrativa da 131 € a 524 €, la confisca e successivamente la distruzione, fatta salva la possibilità degli enti da cui dipende l'agente accertatore di chiedere che il ciclomotore sia assegnato, previo ripristino delle caratteristiche. A tale proposito si ricorda che le recenti disposizioni apportate dal Dpr n. 153 del 6 marzo 2006 hanno di fatto ammesso la possibilità di circolare con i ciclomotori, posti in circolazione prima del 14 luglio, senza essere muniti del certificato di circolazione ma solo del certificato di idoneità già rilasciato, ad eccezione dei casi in cui il certificato di idoneità sia stato smarrito, distrutto o sottratto. La violazione prevista dal comma 7 scatterà, quindi, solo per i ciclomotori posti in circolazione dal 14 luglio 2006 oppure, nei casi in cui è obbligatorio il possesso (smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di idoneità tecnica).

Per i ciclomotori che circolano sviluppando una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 o non rispondenti alle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, violando il comma 6 dell'art. 97 CdS, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di 60 gg. o in caso di reiterazione nel corso del biennio, di 90 gg.

Rimane invariata la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 1 mese per la circolazione del ciclomotore sprovvisto di targa, sanzionata dal comma 8 dello stesso articolo. È stato precisato opportunamente invece, in questo contesto, che la reiterazione deve essere considerata **nell'arco del biennio** e dà luogo alla applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa. Il periodo di tempo biennale per la reiterazione costituisce un aggravante della sanzione, perché, la disposizione generale (art. 8-*bis*, legge 689/1981) prevede che vi sia reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Analogamente, anche per la circolazione con ciclomotore munito di targa non propria¹, considerata dal comma 9 dello stesso articolo, si applicherà, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche il fermo per 1 mese ed, in caso di reiterazione nel biennio, la confisca amministrativa.

2 TRASPOSTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE – ART. 170 CDS

Viene reintrodotta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore di 60 gg. per le violazioni dei commi 1 e 2 (solo se commesse da minorenne) dell'art. 170 CdS. In pratica per le violazioni inerenti: inosservanza delle modalità di guida; trasporto di passeggeri (solo se commessa da conducente minorenne)²; posizione scorretta dei passeggeri; divieto di traino; trasporto di oggetti/animali, sporgenze laterali/longitudinali di oltre 50 cm dalla sagoma, limitazione della visibilità, animali non custoditi in apposita gabbia, si applicherà ora, oltre alla sanzione amministrativa da 68 € a 275 €, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del fermo per sessanta giorni e, non più, la confisca ai sensi dell'art. 213, comma 2-*sexies*. Si ricorda che per effetto delle nuove disposizioni apportate dal Dpr 6 marzo 2006, n. 153, il trasporto dei passeggeri, che può avvenire solamente se il conducente ha la maggiore età, trova applicazione per i ciclomotori omologati per il trasporto di passeggeri e che siano dotati del certificato di circolazione sul quale è annotata la facoltà del trasporto di un passeggero³.

¹ L'ipotesi ricorre quando sia utilizzata una targa, anche se intestata al possessore del ciclomotore sul quale è installata, che non sia abbinata al ciclomotore stesso a seguito di iscrizione all'interno della sezione specializzata dell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

² Si sottolinea che il trasporto di passeggero su un ciclomotore che non consente tale possibilità, comporta l'applicazione, delle sanzioni previste dall'art. 170 CdS indipendentemente che il conducente sia maggiorenne o minorenne, mentre, un conducente minorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore omologato per il trasporto determina la violazione dell'art. 115, comma 4, oppure dell'art. 115, comma 3, se il conducente non ha compiuto neanche 14 anni.

³ Così Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 300/A/1/54463/106/16 del 18 luglio 2006.

In pratica, per il conducente maggiorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore che non consente tale facoltà, è previsto l'assoggettamento alla sanzione amministrativa di 68 € in misura ridotta. Il conducente minorenni che trasporta passeggero con ciclomotore che consente il trasporto sarà assoggettato alla sanzione indicata dall'art. 170 CdS che prevede la sola sanzione amministrativa di 68 € in misura ridotta; mentre, il conducente minorenni, che trasporta passeggero con ciclomotore non omologato al trasporto, sarà assoggettato alla sanzione amministrativa di 68 € indicata dall'art. 170 CdS.

VIOLAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO DI PASSEGGERI IN VIGORE A PARTIRE DAL 29 NOVEMBRE 2006			
Violazione	Sanzione pecuniaria	Sanzioni accessorie	Annotazioni
Conducente maggiorenne che circola trasportando altra persona con certificato di circolazione che non consente il trasporto del passeggero (art. 170, c. 2 e 6)	Sanzione amm.va da 68 € a 257 €	Nessuna	Questa violazione concorre con la violazione prevista dall'art. 115 c. 4 se conducente minorenni o dall'art. 115 c. 3 se minore di anni 14
Conducente minorenni che trasporta passeggero su ciclomotore (art. 115, c. 3)	Sanzione amm.va in misura ridotta 35 €	Fermo amm.vo del veicolo per 30 giorni	Nel caso in cui il posto per il passeggero non sia espressamente indicato nel certificato di circolazione deve essere anche contestata la violazione al comma 2 dell'art. 170
Conducente minorenni che circola trasportando altra persona su ciclomotore che non consente il trasporto del passeggero (art. 115, c. 4)	Sanzione amm.va in misura ridotta di 35 €	Fermo amm.vo di 60 gg.	Tale violazione concorre con quella prevista dall'art. 170 per il fatto che il trasporto del passeggero non è espressamente indicato nel certificato di circolazione nonché con quella prevista dall'art. 115 c. 5 per incauto affidamento nei confronti del proprietario del veicolo

(continua)

(segue)

Violazione	Sanzione pecuniaria	Sanzioni accessorie	Annotazioni
Conducente alla guida di ciclomotore senza aver compiuto 14 anni di età (art. 115, c. 1 e 3)	Sanzione amm.va in misura ridotta di 71 €	Fermo amm.vo di 30 gg.	
Incauto affidamento: avendone la materiale disponibilità affidava la guida del veicolo a persona sprovvista dei requisiti richiesti (art. 115, c. 5)	Sanzione amm.va in misura ridotta di 35 €	Fermo amm.vo per 30 gg. se la violazione è commessa con veicolo a motore	

3 UTILIZZO DEL CASCO PROTETTIVO ALLA GUIDA – ART. 171 CDS

Anche il regime sanzionatorio per coloro che circolano su ciclomotori e motoveicoli senza indossare o non tenendo regolarmente allacciato il casco protettivo prevede l'assoggettamento, oltre alla sanzione in misura ridotta di 68 €, anche alla sanzione accessoria del fermo amministrativo (aggravata rispetto al passato) di 60 giorni. La sanzione accessoria del fermo amministrativo si applica sia al conducente minorenne che maggiorenne. In caso di reiterazione nel corso di un biennio, quando la violazione viene commessa con un ciclomotore o un motociclo, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. Il veicolo sarà affidato al proprietario e non alla depositaria per 30 giorni come imporrebbe la regola generale. Da notare che l'aggravante per la reiterazione è stata prevista solamente nel caso dei ciclomotori e motocicli escludendo da queste ipotesi i motoveicoli diversi dai motocicli come ad esempio i «quoad» ai quali si applicherà la sanzione ordinaria ma non le sanzioni più gravi in caso di reiterazione (svista?).

4 MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO E SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA – ART. 213 CDS

Il legislatore ha abrogato l'applicazione della sanzione accessoria della confisca per ciclomotori o motoveicoli per le violazioni connesse agli articoli 169, 170 e 171 del CdS. Rimane la misura della confisca per ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato indipendentemente dall'età del conducente. Pertanto si ritorna all'applicazione delle sanzioni accessorie previste all'interno dei singoli articoli del CdS. Per le violazioni di cui all'art. 169 non si applica più la misura del sequestro ma solo la sanzione pecuniaria.

**MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO E SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA –
(Art. 213 CdS in relazione all’art. 394 Reg. CdS)**

Quando ad una violazione corrisponde la sanzione accessoria della confisca amministrativa dalla quale consegue la misura cautelare del sequestro

Occorre ritirare il documento di circolazione e apporre la segnalazione dello stato di sequestro sul veicolo

Per i veicoli diversi dai ciclomotori e motocicli

Si affiderà al proprietario, conducente o altro soggetto obbligato in solido

Trasporto e custodia a proprie spese in un luogo di cui abbia disponibilità e non soggetto a pubblico passaggio

Per i ciclomotori o motocicli o, in caso di rifiuto o impossibilità a trasportare o custodire il veicolo, per gli altri veicoli

Custode acquirente ovvero custode di depositaria

Custodia in una depositaria convenzionata nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio

Trasmissione dei verbali di accertamento al Prefetto del luogo di accertamento entro 10 giorni

**APPENDICE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Sezione nona
Il Codice della strada

INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 5 - I CONDUCENTI

Paragrafo 2 – Documenti per la guida – Pag. 361 (integrazione)

Nuovi termini per la carta di qualificazione del conducente

L’emanazione dei Decreti (Ministeriali e Dirigenziali) in data 5 aprile 2007, ha comportato una regolamentazione della disciplina del rilascio della Carta di qualificazione del conducente e, soprattutto, ha fissato al **10 settembre 2008**, il termine per l’utilizzo obbligatorio della CQC per conducenti addetti al trasporto di persone, con contestuale decadenza dei c.a.p. di tipo KD finora in vigore, e al **10 settembre 2009**, il termine per l’utilizzo obbligatorio della CQC per i conducenti addetti al trasporto di cose, sostituendo il c.a.p. di tipo KC ed integrando la patente di guida di cat. C e C+E.

Il Dl 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni ed integrazioni in legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha reintrodotto il reato di «guida senza patente» perché mai conseguita, revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti.

Questa innovazione integra, perciò, il numero di reati previsti all’interno del codice stradale.

Paragrafo 3 – Limitazioni alla guida – Pag. 363 (integrazione)

Limiti più rigidi per i neopatentati

Il Dl n. 117/2007 e successiva legge di conversione n. 160/2007 ha, altresì, apportato un’integrazione all’art. 117 relativo alle limitazioni per la guida dei neopatentati.

È stato, infatti, introdotto il comma *2-bis*, che prevede per i neopatentati di cat. B conseguita a partire dal 1° febbraio 2008, la limitazione alla guida di autoveicoli di potenza specifica riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. Questa limitazione non opera nei confronti di coloro i quali conducono i mezzi per il trasporto di persone invalide, di cui all’art. 188 del codice stradale, purché i trasportati siano presenti sul veicolo. La limitazione in questione è di 1 anno dalla data di conseguimento della patente.

Paragrafo 6 – Patente a punti – Pag. 367 (integrazione)

Superamento dei limiti di oltre 60 km/h

Nell’elencazione delle violazioni che non consentono il tetto massimo di 15 punti di decurtazione in caso di concorso formale o materiale di violazioni, vi è da aggiungere anche la sanzione di cui all’art. 142, comma *9-bis*, introdotta dal Dl n. 117/2007 (superamento dei limiti di velocità oltre 60 Km/h).

Paragrafo 6 – Patente a punti – Pag. 368 (modifica)

Mancata comunicazione del conducente

Per effetto delle modifiche introdotte con il Dl n. 246/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006, la comunicazione in capo ai soggetti obbligati per l’in-

dividuazione del conducente che ha commesso una violazione comportante la decurtazione dei punti-patente, è stata ampliata da 30 a 60 giorni e contestualmente la mancata dichiarazione o l'incompleta dichiarazione del trasgressore comporta una sanzione da € 250 a € 1.000, prevista nello stesso art. 126-*bis*, che acquisisce in questo modo una sanzione autonoma, precedentemente assegnata all'art. 180, comma 8, CdS.

INTEGRAZIONE AL CAPITOLO 6 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLA STRADA

Paragrafo 2 – Velocità – Pag. 377 (integrazione)

Controlli, segnaletica di preavviso

Il Dl n. 117/2007 convertito con modificazioni con la legge n. 160/2007, ha introdotto due nuovi commi all'art. 142: il comma 6-*bis* che prevede l'obbligo di apporre la segnaletica di preavviso e indicazione in presenza di postazioni fisse per il rilevamento elettronico della velocità, meglio specificata con l'emanazione del Decreto interministeriale 15 agosto 2007; una diversificazione delle sanzioni relative al superamento dei limiti di velocità secondo il seguente schema:

- comma 7, superamento dei limiti di velocità fino a 10 km/h;
- comma 8, superamento dei limiti di velocità oltre 10 km/h e fino a 40 Km/h;
- comma 9, superamento dei limiti di velocità oltre 40 km/h e fino a 60 Km/h;
- comma 9-*bis*, superamento dei limiti di velocità oltre 60 Km/h,

il tutto con sanzioni graduate e decurtazione di 5 punti per il comma 8 e 10 punti per i commi 9 e 9-*bis*, che prevedono anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Paragrafo 2 – Condizioni di sosta e fermata dei veicoli e disposizioni sul carico trasportato – Pag. 386 (integrazione)

Sosta, divieto di tenere il motore acceso

Con la legge di conversione n. 160/2007 del Dl n. 117/2007 è stata introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria all'art. 157 CdS con il comma 7-*bis*, che istituisce il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria del veicolo stesso.

Paragrafo 4 – Condizioni di sosta e fermata dei veicoli e disposizioni sul carico trasportato – Pag. 394 (modifiche e integrazione)

Veicoli a due ruote, no alla confisca per il 2° passeggero

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 286/2006, di conversione del Dl n. 246/2006, è scomparsa la sanzione accessoria della confisca dei veicoli a motore a due ruote qualora commettano le violazioni agli artt. 169, commi 2 e 7

(viaggiare in soprannumero rispetto a quanto indicato sulla carta di circolazione), art. 170 (trasporto di cose e persone sui veicoli a due ruote), 171 (uso del casco protettivo). La modifica riguarda nella fattispecie l'art. 213, comma 2-*sexies* che prevedeva appunto la confisca in caso di violazione alle suddette norme. È rimasta la sanzione accessoria della confisca quando con ciclomotori o motocicli siano commessi dei reati.

Inoltre all'art. 170 è stato aggiunto il comma 1-*bis* che prevede il divieto di trasporto di minore inferiore ad anni 5.

Paragrafo 9 – Guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti – Pag. 407 (modifiche e integrazione)

Sanzioni più severe

Il Dl n. 117/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 160/2007, ha apportato significative modifiche ed integrazioni agli articoli 186 (guida in stato di ebbrezza alcolica) e 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope). Sono state apportate modifiche al sistema sanzionatorio dell'art. 186, diversificando la gravità delle sanzioni in relazione alla quantità di alcool presente nell'alveolato o nel sangue:

- guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico compreso tra un valore eccedente 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: ammenda da € 500 ad € 2.000 e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 al 6 mesi;
- guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico compreso tra un valore eccedente 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da € 800 ad € 3.200, arresto fino a tre mesi e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno;
- guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da € 1.500 ad € 6.000, arresto fino a sei mesi e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni;
- è altresì disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero in caso di recidiva in un biennio.

È stato depenalizzato il rifiuto di sottoporsi ad accertamento; per la violazione del novellato comma 7 dell'art. 186, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.000, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni ed il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione; qualora la violazione avvenga in caso di incidente stradale, si applica la sanzione amministrativa da € 3.000 a € 12.000, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni ed il fermo amministrativo del veicolo per 180 salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Per ciò che riguarda, invece, l'art. 187, sono state introdotte specifiche sanzioni per la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e la competenza a giudicare è affidata al Tribunale in composizione monocratica: la sanzione è costituita dall'ammenda da € 1.000 a € 4.000, l'arresto fino a tre mesi e dalla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.

La patente di guida è revocata quando il reato sia commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero in caso di recidiva in un biennio.

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca un incidente stradale, vi è il raddoppio delle pene ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea.

In caso di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti si applicano le sanzioni (depenalizzate) del comma 7 dell'art. 186 CdS.

È previsto altresì il ritiro cautelare della patente quando l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente per rilevarne l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non siano immediatamente disponibili, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli. Il ritiro della patente è consentito fino ad un limite massimo di 10 giorni.

In sede di conversione del decreto, n. 117/2007, sono stati introdotti gli artt. 6-bis e 6-ter che disciplinano l'Istituzione del «Fondo contro l'incidentalità notturna» per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, attivo per tre anni a partire dal 2007.

INTEGRAZIONE AL CAPITOLO 7 – LA PROCEDURA SANZIONATORIA NEL CODICE DELLA STRADA

Paragrafo 93 – Sanzioni accessorie – Pag. 432 – (modifiche)

No alla confisca obbligatoria

Per effetto della conversione in legge del Dl n. 246/2006 con la legge n. 286/2006, è stata apportata una sostanziale modifica all'art. 213, comma 2-sexies, eliminando la confisca obbligatoria di ciclomotori e motoveicoli qualora commettessero le violazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 CdS. La previsione della confisca è tuttavia rimasta qualora con i medesimi veicoli siano commessi reati.

Sezione decima
Commercio e pubblici esercizi

INTEGRAZIONE AL CAPITOLO 1 – DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Paragrafo 1.1 – I requisiti per l'accesso all'attività commerciale al dettaglio e all'ingrosso – Pag. 451 (integrazione)

Tutela della concorrenza

Il decreto legge n. 223/2006, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica» ha dettato alcune regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale al fine di garantire la libertà della concorrenza e nello stesso tempo assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e) ed m), della Costituzione. A tal fine le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande **sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:**

- a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, *(fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande)*;
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, *(fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare)*;
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
- f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, (tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti);
- f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, *utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.*

Attività di produzione di pane

Per effetto dell'art. 4 del decreto legge n. 223/2006 citato, al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, l'attivazione di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifi-

ci esistenti sono ora soggetti ad una dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), da presentarsi al Comune competente per territorio, completa delle necessarie autorizzazioni sanitarie, titoli abilitativi edilizi e permesso di agibilità dei locali, nonché l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva. Quest'ultimo è una figura che viene individuata in colui che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito. È inoltre consentito ai titolari degli impianti, l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Vendita di farmaci

Viene liberalizzata anche la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione, dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, dei prodotti omeopatici classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica, dei medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta. Sarà possibile esercitare l'attività di vendita presso esercizi di vicinato e medie strutture di vendita e occorrerà effettuare comunicazione preventiva al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio, all'Agenzia Italiana del Farmaco, al Comune, all'ordine dei farmacisti. La vendita dovrà essere predisposta in un apposito reparto e occorrerà fornire la presenza e l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine muniti di apposito distintivo.

Servizio taxi

Al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità vengono delegate al Comune le competenze circa la possibilità di disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, bandire concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze, prevedere il rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza con obblighi di servizio e tariffe differenziati, prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti, istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio taxi.

Paragrafo 3 – Offerta, pubblicità e tutela del consumatore – Pag. 465 (integrazione 22ª riga)

Prezzi di vendita dei carburanti

Il DL n. 7 del 31 gennaio 2007, conv. con la l. 2 aprile 2007, n. 40, al fine di favorire la tutela del consumatore e la liberalizzazione delle attività economiche, ha ulteriormente previsto che il gestore della rete autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni

con emittenti radiofoniche e di altri strumenti di informazione, per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.

Paragrafo 5 – Vendite straordinarie: vendite di liquidazione, fine stagione, promozionali – Pag. 468 (integrazione)

Le vendite promozionali non possono essere più oggetto di divieti generali, salvo che non siano previsti dal diritto comunitario, né soggette ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di ordine temporale o quantitativo salvo che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti ovvero alla medesima merceologia dei prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione.

Paragrafo 6.4 – Attività di somministrazione – Pag. 472 (integrazione 9ª riga)

Iscrizione al R.E.C.

L'art. 3 del DI n. 223/2006, conv. con l. 4 agosto 2006, n. 248, ha eliminato l'obbligo di iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande così come, in base al successivo art. 11 dello stesso decreto, è stata soppressa la commissione comunale.

INTEGRAZIONE AL CAPITOLO 3 – ARTIGIANI

Paragrafo 3 – Vendita dei prodotti artigiani e sanzioni – Pag. 485 (integrazione 16ª riga)

Acconciatori e estetisti liberalizzati

Nello spirito di favorire la liberalizzazione delle attività economiche, il DI n. 7/2007 ha stabilito che le attività di acconciatore e l'attività di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare al comune territorialmente competente ed ha abolito qualunque forma di restrizione all'entrata sul mercato, sia espresse sotto forma di contingente numerico, sia sotto forma di distanza tra attività analoghe. Cade inoltre, per dette attività, l'obbligo per gli acconciatori ed estetisti di rimanere chiusi un giorno alla settimana e dunque gli esercenti potranno liberamente decidere se e quando esercitare questa facoltà di chiusura.

INTEGRAZIONE AL CAPITOLO 4 – TUTELA DEL CONSUMATORE

Paragrafo 2 – Informazioni al consumatore – Pag. 487 (integrazione 12ª riga)

Termine di scadenza degli alimentari

Al fine di favorire la tutela dei consumatori il DI n. 7/2007 ha ulteriormente rafforzato l'obbligo di visibilità dell'indicazione del termine minimo di conservazione

o della data di scadenza dei prodotti alimentari deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte dei consumatori.

INTEGRAZIONE AL CAPITOLO 6 – ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Paragrafo 2 – Requisiti professionali – Pag. 499 – (integrazione 4ª riga)

Iscrizione al R.E.C.

L'art. 3 del DL n. 223/2006, conv. con l. 4 agosto 2006, n. 248, ha eliminato l'obbligo di iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande.

Paragrafo 4 – Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande – Pag. 502 (integrazione 6ª riga)

Commissioni comunali

L'art. 1, comma 1 del DL n. 223/2006 ha disposto la soppressione delle commissioni comunali istituite dall'art. 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (sia quelle previste per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che quelle con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), in materia di somministrazione alimenti e bevande.

Sezione tredicesima
La polizia amministrativa

INTEGRAZIONE AL CAPITOLO 3 – ESERCIZI IN CUI SI PRATICA IL GIOCO**Paragrafo 3 – Le tipologie degli apparecchi per il gioco lecito – Pag. 611 (integrazione 4^a riga)****Contrasto al gioco illegale**

Con il DI 223/2006 sono state introdotte alcune misure per contrastare il gioco illegale ed in particolare è stato stabilito che con specifici decreti direttoriali sono definiti il numero massimo di apparecchi da intrattenimento che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.

